



## PROVINCIA DI BRESCIA

---

Registro atti dirigenziali – progressivo N. 3289 del 18/09/2012

### AREA SVILUPPO ECONOMICO SETTORE AMBIENTE UFFICIO ARIA RUMORE E SPORTELLO IPPC

**OGGETTO:** Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. derivanti da allevamenti effettuati in ambienti confinati e dalle attività ad essi funzionali e collaterali, presenti nel medesimo stabilimento e ricomprese nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del medesimo d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

**IL DIRETTORE**  
**Dott. Riccardo M. Davini**

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 80 del 28/10/2011, con il quale è stato conferito al sottoscritto, fino al 31/10/2012, l'incarico di direzione del Settore Ambiente;
- l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico degli Enti Locali;

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e in particolare la Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", Titolo I "Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività", in vigore dal 29.04.2006;

Vista la l.r. 11/12/2006, n. 24, recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", ed in particolare:

- l'art. 8, comma 2, ai sensi del quale la Provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- l'art. 30, comma 6, che fissa al 01/01/2007 la decorrenza del conferimento alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Premesso che ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del citato d.lgs. n. 152/2006:

- per specifiche categorie di impianti e attività in deroga, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'Autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
- i valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi da 5 a 7, del medesimo decreto legislativo;
- l'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione alla medesima e può prevedere, per gli impianti e le attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del decreto legislativo stesso, appositi modelli semplificati di domanda, nei quali la quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate;
- i gestori degli impianti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del medesimo decreto legislativo;
- l'autorità competente procede, ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate

ai sensi dello stesso articolo 272;

- in tutti i casi di rinnovo, l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare se il gestore, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento, sempre che l'autorità competente non neghi l'adesione;
- in caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto, l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni;

Considerato che il d.lgs. n. 128/2010 ha modificato il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. prevedendo, tra l'altro, nel nuovo elenco degli impianti e attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, di cui alla parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta, la seguente categoria:

**nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.**

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Da 200 a 400
Rimonta vacche da latte (peso vivo Medio: 300 kg/capo)	Da 300 a 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Da 300 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Da 300 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Da 1.000 a 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	Da 1.000 a 2.000
Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Da 2.000 a 4.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Da 25.000 a 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Altro pollame	Da 30.000 a 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Da 7.000 a 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Da 14.000 a 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Da 40.000 a 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Da 24.000 a 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Da 250 a 500
Struzzi	Da 700 a 1500

Visto l'art. 8, comma 2, ultima parte, della citata l.r. 24/2006, ove si dispone che la Giunta regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;

Vista, relativamente all'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, la d.G.R. n. 9/3792 del 18 luglio 2012 (pubblicata sul BURL - Estratto dalla serie editoriale ordinaria - n. 30 del 23 luglio 2012), con la quale, tra l'altro, si approva il documento "Allegato 1", riportante l'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alle emissioni in atmosfera per allevamenti effettuati in ambienti confinati e altre attività originanti una o più emissioni, presenti nel medesimo stabilimento e ricomprese nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo stesso, con i rispettivi sub-allegati:

- modello della domanda di adesione all'autorizzazione generale (Allegato 1a);
- modello di relazione tecnica semplificata per attività di molitura funzionale all'attività d'allevamento (Allegato 1b);
- modello di relazione tecnica semplificata per attività di essiccazione funzionale all'attività d'allevamento (Allegato 1c);

Richiamato l'Atto Dirigenziale della Provincia di Brescia n. 1674 del 26/05/2009, modificato con Atto Dirigenziale n. 3058 del 04.09.2012, con il quale è stata adottata l'autorizzazione generale per impianti ed attività 'in deroga' ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., inerenti attività industriali ed artigianali;

Vista la circolare della Regione Lombardia n. 15008 del 20/07/2012, avente ad oggetto "Chiarimenti in merito ai procedimenti di adesione all'autorizzazione in via generale delle attività zootecniche esistenti di cui alla d.G.R. n. 3792 del 18/07/2012 ai sensi dell'art. 281 comma 3 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.", con la quale, in accordo con le Associazioni di categoria, le Province e le Direzioni Generali interessate di Regione Lombardia, è stata definita una procedura semplificata per la gestione dei procedimenti previsti dagli artt. 272, comma 2, e 269 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per le attività zootecniche ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 281, comma 3, del citato decreto;

Considerato che tale procedura prevede:

1. la trasmissione entro il 31/07/2012, da Regione Lombardia a ciascuna Amministrazione Provinciale, quale autorità competente del procedimento, dell'elenco delle aziende agricole zootecniche individuate e ricadenti sul territorio provinciale, dandone informazione alle Associazioni di categoria e ai CAA;
2. che tale comunicazione costituisce, per ciascuna azienda inclusa nell'elenco, la domanda di adesione all'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed il relativo avvio del procedimento a far data dal 31/07/2012, ovvero avvio del procedimento ordinario ai sensi dell'art. 269 per le attività ricadenti in tale regime autorizzativo;
3. che entro 90 giorni dal 31/07/2012 il gestore di ciascuna azienda:
  - 3.1. se rientrante nelle soglie di cui alla d.G.R. n. 3792 del 18/07/2012 procede alla formalizzazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 272, comma 2, secondo le modalità definite nella stessa delibera e nei relativi allegati, versando i relativi oneri istruttori ai sensi della d.G.R. n. 9201/2009;
  - 3.2. se avente capacità (numero di capi) superiore alle soglie di cui alla d.G.R. n. 3792 del 18/07/2012, procede alla formalizzazione della domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, secondo il modello di istanza di autorizzazione predisposto dalle autorità competenti, versando i relativi oneri istruttori ai sensi della d.G.R. n. 9201/2009;
4. che salvo il caso di aziende già autorizzate ai sensi della Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (Autorizzazione Integrata Ambientale) o di aziende non soggette ad autorizzazione (attività ad emissioni scarsamente rilevanti), scaduto il termine di 90 giorni senza che sia giunta alcuna comunicazione da parte dell'azienda, l'avvio del procedimento è da ritenersi decaduto e pertanto l'azienda agricola in esercizio in assenza di autorizzazione;
5. che ai sensi dell'art. 281, comma 3, l'autorità competente si pronuncia, secondo le modalità procedurali previste dai rispettivi procedimenti (in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 3, od ordinario ai sensi dell'art. 269) in un termine pari a 8 mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda, ossia dal 31/07/2012, come previsto dalla comunicazione di Regione Lombardia;

Vista, relativamente alla definizione delle spese istruttorie, la d.G.R. n. 8/9201 del 30 marzo 2009, pubblicata sul BURL S.O. n. 14 del 6 aprile 2009, recante "Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi ex d.lgs. 152/06 e s.m.i. relativi ad attività con emissioni in atmosfera. Criteri per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti da corrispondere alle Province lombarde";

Ritenuto pertanto, sulla scorta di quanto sopra esposto, di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., all'adozione dell'autorizzazione generale relativamente agli impianti ed alle attività individuate dalla richiamata d.g.r. n. 9/3792 del 18 luglio 2012;

## DISPONE

1. di recepire quanto indicato in premessa e, per l'effetto, di adottare l'**autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera derivanti dagli allevamenti effettuati in ambienti confinati** di cui in premessa e dalle attività ad essi funzionali e collaterali individuate tra le attività in deroga di cui all'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., alle condizioni e con le prescrizioni riportate nello specifico **Allegato 1**, che fa parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;
2. di dare atto che, in considerazione dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.:
  - l'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione, ossia decorrenti dalla data di efficacia dell'adesione come determinata ai sensi dei punti 1. e 2. della lett. F. dell'Allegato 1 sopra citato (ovvero trascorso il termine ordinario di 45 gg. dalla data di presentazione alla Provincia della domanda di adesione completa, oppure dalla data di ricevimento della decisione di assenso della Provincia);
  - non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento;
  - almeno 45 giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi previsti;
  - l'autorità competente procede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dell'art. 272 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - in caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini previsti lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione;
3. di dare atto che, per quanto attiene alla individuazione delle caratteristiche minimali che devono essere possedute dagli impianti di abbattimento eventualmente necessari, si deve fare riferimento alla d.G.R. n. 3552 del 30/05/2012 e successive modifiche ed integrazioni o ad altre indicazioni regionali, precisando che qualora siano proposti impianti di abbattimento difformi/non previsti da tale normativa tecnica, la domanda di adesione all'autorizzazione generale non potrà essere accolta (mentre resta ferma la possibilità di chiedere l'autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006);
4. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento denominato **Allegato 1a "Modello di domanda di adesione"**, da utilizzare ai fini della presentazione della domanda di adesione alla presente autorizzazione generale, precisando che eventuali integrazioni e modifiche di tale modello potranno essere pubblicizzate, a seguito dello specifico atto dirigenziale all'uopo adottato, mediante sostituzione del modello pubblicato sul sito internet provinciale;
5. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento denominato **Allegato 1b "Relazione Tecnica Semplificata per attività di molitura funzionale all'attività d'allevamento"**, da utilizzare qualora venga svolta attività di molitura funzionale all'attività d'allevamento di cui al punto 1., precisando che eventuali integrazioni e modifiche di tale modello potranno essere pubblicizzate, a seguito dello specifico atto dirigenziale all'uopo adottato, mediante sostituzione del modello pubblicato sul sito internet provinciale;
6. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento denominato **Allegato 1c "Relazione Tecnica Semplificata per attività di essiccazione funzionale all'attività d'allevamento"**, da utilizzare qualora venga svolta attività di essiccazione funzionale all'attività d'allevamento di cui al punto 1., precisando che eventuali integrazioni e modifiche di tale modello potranno essere pubblicizzate, a seguito dello specifico atto dirigenziale all'uopo adottato, mediante sostituzione del modello pubblicato sul sito internet provinciale;
7. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento denominato

**Allegato 2 “Modello di comunicazione amministrativa”**, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di carattere amministrativo relative alle attività di cui alla presente autorizzazione generale, precisando che eventuali integrazioni e modifiche di tale modello potranno essere pubblicate, a seguito dello specifico atto dirigenziale all'uopo adottato, mediante sostituzione del modello pubblicato sul sito internet provinciale;

8. di dare atto che ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 la Provincia può negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'art. 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale;
9. che ai fini della determinazione degli oneri istruttori relativi alla presente autorizzazione generale si applica quanto previsto dalla d.G.R. n. 8/9201 del 30 marzo 2009;
10. di dare atto che sono fatte salve le normative successive alla sottoscrizione del presente autorizzazione generale aventi effetti abrogativi/sostitutivi/modificativi/integrativi di quanto disposto con la medesima;
11. la pubblicazione del presente atto, degli allegati 1, 1a, 1b, 1c, e 2 all'Albo pretorio provinciale per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito Internet di questa Provincia.

Il Direttore  
Dott. Riccardo M. Davini

Allegati:

- |             |   |
|-------------|---|
| Allegato 1  | Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. derivanti dagli allevamenti effettuati in ambienti confinati e da attività ad essi funzionali e collaterali, presenti nel medesimo stabilimento. |
| Allegato 1a | Modello di domanda di adesione  |
| Allegato 1b | Relazione Tecnica Semplificata per attività di molitura funzionale all'attività d'allevamento   |
| Allegato 1c | Relazione Tecnica Semplificata per attività di essiccazione funzionale all'attività d'allevamento   |
| Allegato 2  | Modello di comunicazione amministrativa   |